

INFORMA AZIENDE



Ottobre 2016

www.redazionefiscale.it

STUDIO C.F.R.

Centro Elaborazione Dati

Via Grossetana, 11 Piancastagnaio (SI) Tel. 0577 785006 Fax 0577 785081
P.IVA e Cod.Fisc. 01269700520 - CCIAA N. 0133954

INTERNET  info@studiocfr.it
www.studiocfr.it

INFORMA AZIENDE

DEL MESE DI OTTOBRE 2016

- ❖ Nuova riammissione alla rateazione delle somme iscritte a ruolo
- ❖ Scadenziario

“NUOVA” RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Come noto, l'art. 13-bis c.3 del DL 113/2016 ha previsto, in via straordinaria, la possibilità:

- per i contribuenti **decaduti** dal beneficio della rateazione, che intendono nuovamente accedervi
- a seguito di definizione in **acquiescenza** all'avviso di accertamento o di **adesione** all'avviso di **accertamento**, al **processo verbale di constatazione** o **all'invito a comparire**

di essere riammessi alla rateazione:

- se la decadenza è **intervenuta tra il 16/10/2015 e il 1/07/2016**
- tramite **presentazione di apposita istanza** all'Ufficio competente **entro il 20/10/2016** (60 giorni dal 21/08/2016 - data di entrata in vigore della L.160/2016 di conversione del DL).



Decadenza: interviene per l'omesso versamento:

- di una rata entro la scadenza di quella successiva
- di 90 gg nel caso di omesso versamento dell'ultima rata.

Il nuovo piano di rateazione può essere accordato anche qualora, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non risultino saldate (senza contestazione della decadenza).

Con la CM 41/2016, l'Agenzia ha fornito chiarimenti agli adempimenti da porre in essere.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA RATEAZIONE

AMBITO SOGGETTIVO

Possono essere “riammessi” alla rateazione i contribuenti che:

a)	hanno definito , in precedenza, le somme dovute mediante: ▪ accertamento con adesione (art. 7 Dlgs.218/97) ▪ adesione ad un PVC (art. 5-bis Dlgs. 218/97) ▪ adesione all'invito a comparire (art. 5 c. 1-bis Dlgs. 218/97) ▪ acquiescenza all'accertamento (art. 15 Dlgs. 218/97)
b)	hanno optato per il pagamento in forma rateale
c)	sono decaduti dal piano di rateazione , in quanto, dopo aver effettuato il pagamento di una rata (diversa dalla prima), non hanno rispettato le successive scadenze del piano di ammortamento.

ISTITUTI ESCLUSI: la riammissione alla rateazione è esclusa per gli altri istituti deflattivi regolamentati da altre disposizioni non richiamate dall'art.13-bis DL 113/2016: avvisi bonari, mediazione e conciliazione giudiziale

AMBITO OGGETTIVO

Il beneficio della riammissione alla rateazione è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:

1) la decadenza dalla rateazione deve essersi **verificata tra il 16/10/2015 ed il 01/07/2016**.



ATTENZIONE: la decadenza si verifica con il mancato pagamento di una rata successiva alla 1° rata entro il termine per quella successiva. Tuttavia la CM 41/2016, per individuare il momento in cui è intervenuta la decadenza, fa riferimento (in modo evidentemente improprio):

- non allo spirare del termine per il pagamento della rata “successiva” (termine entro il quale il contribuente potrebbe pagare la rata omessa senza incorrere nella decadenza)
- ma allo spirare del termine di pagamento della rata “originaria”.

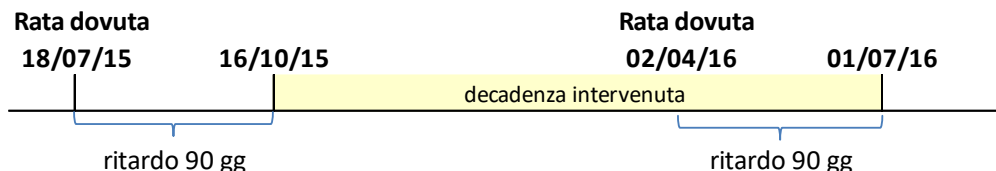
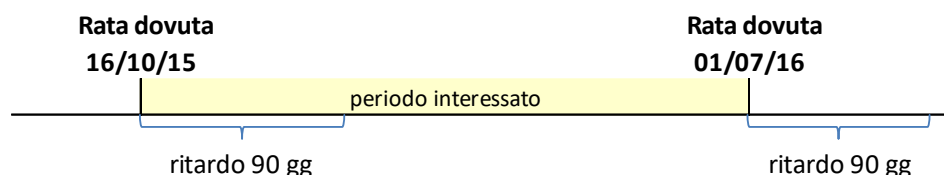
Esempio1

ESEMPIO MINISTERIALE

La decadenza verificatasi a seguito del mancato pagamento:

- della 4° rata con **scadenza il 25/08/2015**
- entro la scadenza della **rata successiva (25/11/2015)**

non rientra nell'arco temporale per poter accedere alla riammissione.

DECADENZA per EQUITALIA**DECADENZA per la RIAMMISSIONE**

Contribuenti già riammessi: l'Agenzia ritiene di escludere i soggetti che, nel medesimo arco temporale, siano decaduti anche dalla rateazione cui erano stati riammessi dalla Legge di Stabilità 2016 (L.208/15).

2) la **richiesta del nuovo piano rateale** da parte del contribuente decaduto va presentata all'Ufficio delle Entrate entro **il prossimo 20 ottobre 2016**

3) alla data di presentazione dell'istanza è presente **un debito "residuo" ancora da pagare.**

TRIBUTI DA RATEIZZARE: l'art. 13-bis DL 113/2016, si riferisce a piani di rateazione "nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi"; quindi **non vi sono limitazioni connesse alla tipologia di tributo.**

Ciò induce ad affermare che si può trattare di ogni tributo gestito dalle Entrate incluse: le ritenute, Irpef/Ires, IRAP, IVA, imposta di registro, sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali e così via. Considerato, poi, che l'accordo di adesione e l'acquiescenza, riguardano necessariamente i contributi previdenziali e assistenziali determinati nell'ambito del modello Unico, la riammissione riguarda anche tali entrate (pur non avendo natura tributaria).

PROCEDIMENTO PER LA RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE**PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

I contribuenti interessati possono chiedere che venga **accordato un nuovo piano di rateazione** delle residue somme dovute oggetto del precedente piano di ammortamento:

- mediante **una istanza in carta semplice (fac-simile)** allegato)
- presentato **all'Ufficio competente** (Ufficio dell'Agenzia che ha emesso il provvedimento di rateazione) avente le seguenti caratteristiche:

Modalità di presentazione	Il modello deve essere presentata mediante: ▪ consegna diretta presso l'Ufficio ▪ invio per raccomandata ▪ invio per posta elettronica certificata
Termine	L'istanza va presentata all'Ufficio "a pena di decadenza", entro il 20/10/2016.

	Per le domande presentate per posta, la data di invio è attestata dal timbro postale presente sulla busta (si ritiene anche non in "plico senza busta")
Contenuto dell'istanza	La domanda deve riportare l'indicazione: ▪ degli estremi dell'atto da cui si è decaduti ▪ del numero delle rate trimestrali in cui si intende pagare l'importo ancora dovuto. Se nulla viene indicato, la richiesta si intende riferita al numero massimo di rate, che, a seconda dell'entità dell'importo e di quando si è perfezionato l'istituto, potrà essere di 8 oppure di 12/16. È, inoltre, opportuno che il contribuente indichi altresì i recapiti telefonici o l'indirizzo di posta elettronica dove può essere contattato dall'Ufficio.

RATE CONCEDIBILI: il nuovo piano resta **collegato all'atto perfezionato/definito** al quale afferisce la precedente rateazione da cui si è decaduti; pertanto, occorre distinguere tra gli atti:

- a) che si sono **perfezionati/definiti prima del 22 ottobre 2015**
- b) che si sono perfezionati/definiti **dopo il 22 ottobre 2015.**



Regola generale: in seguito alle novità introdotte dal DLgs.159/2015 (a decorrere dal 22/10/2015 – v. RF 110/2016) in caso di definizione (adesione o acquiescenza) perfezionatasi entro il 22/10/2015

- le somme potevano essere dilazionate in 8 rate trimestrali
- innalzabili a 12 se superavano, nel complesso € 50.000.

Nuovo piano di rateazione: il modello predisposto dall'agenzia prevede che gli importi siano rateizzabili in 8 rate trimestrali, innalzabili a 16 se superano, nel complesso, € 50.000.

Ciò è dovuto al fatto che se il piano rateale dal quale si è decaduti:

- afferisce ad un atto perfezionatosi o definitosi prima del 22/10/2015: **il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da 8 a 12**
- afferisce ad un atto perfezionatosi o definitosi dopo il 22/10/2015: **il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da 8 a 16.**

Data perfezionamento/definizione atto rateazione precedente	N° massimo rate trimestrali nuovo piano
Fino al 21/10/2015	Max 8 (12 se debito > 50.000)
A partire dal 22/12/2015	Max. 8 (16 se debito > 50.000)

PAGAMENTO 1° RATA E PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO

Ricevuta l'istanza dal contribuente, l'Ufficio procede ad effettuare **gli opportuni controlli** in ordine:

- alla tempestività dell'istanza stessa
- alla circostanza che la decadenza dalla rateazione si sia verificata nel lasso temporale previsto.

Verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, l'Ufficio:

a)	sospende i carichi eventualmente già iscritti a ruolo o affidati all'Agente della riscossione a seguito dell'avvenuta decadenza dalla rateazione
b)	elabora un "nuovo" piano rateale che terrà conto: ▪ del numero di rate richieste dal contribuente ▪ della diversa disciplina applicabile in base alla data di perfezionamento dell'atto a cui il

	piano rateale afferisce (ossia prima o dopo il 22/10/2015).
c)	indica l'importo oggetto del nuovo piano rateale; questo è costituito da imposte, interessi e sanzioni ancora dovuti in base all'originario piano rateale (sono dedotte le somme pagate dal contribuente dopo la decadenza, anche a seguito dell'attività di recupero già intrapresa dall'Ufficio e dall'Agente della riscossione) nonché dagli interessi di rateazione.

ACCOGLIMENTO ISTANZA: l'Agenzia precisa che il contribuente sarà destinatario di una apposita **comunicazione** che può avvenire mediante:

- consegna diretta
- raccomandata A/R
- posta elettronica certificata, qualora il contribuente abbia utilizzato lo stesso mezzo per la presentazione dell'istanza, ovvero ne abbia fatto espressa richiesta nell'istanza stessa.

Tale comunicazione indica, inoltre, al contribuente l'**importo della rata iniziale che va versato mediante F24** (con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione), avendo cura di riportare il **codice dell'atto originario** a cui il piano rateale afferisce.

VERSAMENTO

Il termine di scadenza del versamento va individuato **nei 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione** inviata dall'Agenzia.

NUOVO PIANO E INTERESSI

Posto che il nuovo piano rateale si collega all'atto che è stato perfezionato/definito e si innesta sulla precedente rateazione da cui si è decaduti, la rata iniziale del nuovo piano contiene:

- oltre agli importi pro-rata ancora dovuti a titolo di imposte, interessi e sanzioni
- **anche gli interessi di rateazione, ma calcolati in via provvisoria.**



ATTENZIONE: questi sono quantificati dall'Ufficio fino ad una certa data (data di presumibile notifica della comunicazione) non potendo conoscere il giorno in cui verrà effettuato il versamento.

Il contribuente dovrà, pertanto, **aggiungere all'importo indicato nella comunicazione gli ulteriori interessi di rateazione giornalieri da calcolarsi fino alla data dell'effettivo pagamento.**

TRASMISSIONE QUIETANZA

Effettuato il versamento della rata iniziale, il contribuente avrà cura di far pervenire all'Ufficio competente, **nei 10 giorni successivi**, copia della quietanza di pagamento.

L'Ufficio competente, sulla base della **data di effettivo versamento** della suddetta rata, predispone il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione:

- delle scadenze trimestrali delle rate successive
- degli importi dovuti, comprensivi degli interessi "aggiornati" in base alle suddette scadenze.

SCADENZA RATE SUCCESSIVE

Il termine trimestrale per il pagamento viene individuato:

ATTI PERFEZIONATI O DEFINITI	INDIVIDUAZIONE TERMINE
Ante 22/10/2015	in base alla data di effettuazione del versamento della rata iniziale
post 22/10/2015	in base al termine previsto per il versamento della rata iniziale



Nota: onde evitare errori nell'effettuazione dei versamenti, che potrebbero comportare una successiva decadenza dal nuovo piano accordato, l'Agenzia consiglia di rivolgersi all'Ufficio per ottenere il piano di rateazione definitivo con l'indicazione delle date di scadenza delle rate e degli importi delle stesse nel loro esatto ammontare, oltre che eventuali ulteriori chiarimenti.

INADEMPIMENTI RATE DEL NUOVO PIANO RATEALE

In relazione al "nuovo" piano di ammortamento possono verificarsi le seguenti ipotesi:

mancato pagamento rata iniziale	il contribuente non si avvale della possibilità di accedere alla nuova rateazione e permane nella condizione di "decaduto". L'Ufficio procederà: - a revocare la sospensione inizialmente emessa degli importi già iscritti a ruolo o affidati all'Agente della riscossione (sono dovuti gli interessi maturati nel periodo di sospensione) - ad iscrivere a ruolo (o alla notifica di un atto di intimazione nel caso si tratti di pagamento rateale a seguito di acquiescenza ad avvisi di accertamento c.d. esecutivi) - nel caso non vi avesse già provveduto - i residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni del piano di rateazione originario nonché la sanzione "aggiuntiva" prevista per la decadenza.
mancato pagamento rate successive	comporta la decadenza dalla nuova rateazione. L'Ufficio procederà a porre in essere le attività volte al recupero coattivo di quanto ancora dovuto in base al nuovo piano, inclusa la sanzione aggiuntiva per la decadenza dal nuovo piano di rateazione.

SANZIONE "AGGIUNTIVA"

Se il contribuente decade dalla dilazione (quindi non versa una rata successiva alla prima entro il trimestre), unitamente alla cartella di pagamento **sarà irrogata una sanzione del 45% sui residui importi dovuti a titolo di tributo** (in caso di rate costituite solo da sanzioni/interessi, detta sanzione non viene applicata).

L'Agenzia, a differenza di quanto era stato fatto in occasione della precedente riammissione nella CM 13/2016, non si pronuncia sulla "sorte" di tale sanzione in caso di riammissione. Essa, comunque, se già contestata unitamente alla cartella è destinata a venire meno, così come gli interessi di mora e gli aggi di riscossione (ma sugli aggi la CM 13/2016 si era espressa in senso diverso).

DECADENZA RATEIZZAZIONE DAL 16/10/2015 AL 1/07/2016 - PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

**SOMME DOVUTE A SEGUITO DI:
ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ADESIONE AL PVC/ALL'INVITO A COMPARIRE O PER ACQUIESCENZA**



PRESENTAZIONE ISTANZA ALL'UFFICIO COMPETENTE ENTRO IL 20/10/2016



VERSAMENTO DELLA RATA INIZIALE DEL NUOVO PIANO DI RATEAZIONE ENTRO 60 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA



TRASMISSIONE DELLA QUIETANZA DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA ENTRO 10 GIORNI



RIAMMISSIONE ALLA RATEIZZAZIONE CON PREDISPOSIZIONE DI UN NUOVO PIANO DI RATEAZIONE

La presente istanza deve essere presentata all'Ufficio entro il 20 ottobre 2016, personalmente o mediante persona munita di delega; la stessa può essere trasmessa anche a mezzo raccomandata o per posta elettronica certificata.

Alla Direzione provinciale _____

Richiesta di nuovo piano rateale per i contribuenti decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1 luglio 2016

(Art. 13-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 - Circolare n. 41/E del 3 ottobre 2016)

Il/La sottoscritto/a _____
codice fiscale _____
residente in _____ (Prov. ____)
via/piazza _____ n. ____ CAP _____
Recapito telefonico _____
Indirizzo e-mail/PEC _____

PREMESSO CHE

non ha effettuato il pagamento della rata avente scadenza¹ in data GG/MM/AAAA (la data deve essere compresa nell'arco temporale tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016) del piano rateale relativo all'atto (indicare numero e anno dell'atto) _____

CHIEDE

un nuovo piano di rateazione dei residui importi ancora dovuti in rate trimestrali n. ____ (indicare un numero di rate fino a 8, oppure fino a 12² se le somme ancora dovute superano € 50.000) con sospensione delle somme eventualmente iscritte a ruolo o dei carichi affidati all'Agente della riscossione a seguito dell'avvenuta decadenza dalla precedente rateazione.

Luogo e data _____

Firma _____

¹ Il mancato pagamento della rata non è stato neppure sanato mediante versamento della stessa entro il termine di scadenza della rata successiva.

² Il numero massimo di rate fruibili è elevato a 16 se l'atto è stato definito o perfezionato dopo il 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del d. lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

17 - LUNEDÌ	
IVA - CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di settembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
FATTURAZIONE DIFFERITA	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese di settembre e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.
FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO < €.300,00	Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a €.300
REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI	Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso dello scorso mese di settembre, per le quali risultano emessi lo scontrino o la ricevuta fiscale.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE	Annotazione, anche in unica registrazione, dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di settembre.
IVA MENSILE	Liquidazione e versamento dell'imposta a debito relativa al mese di settembre.
RITENUTE (su pagamenti effettuati nel mese di settembre)	Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente (cod. trib.1001) e assimilati (cod. trib. 1004) Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib. 1040) ed agli agenti e rappresentanti (cod. trib. 1038) Addiz. Regionali/comunali sui redditi da lavoro dipendente del mese precedente Condomini: versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (cod. trib.1020 per prestatori IRES, cod. trib 1019 per prestatori IRPEF) Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il DLgs.81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. Banche e le Poste Italiane: versamento della ritenuta del 4% sui bonifici per lavori che danno accesso alla detrazione Irpef Dividendi: Versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035).
INTRATTENIMENTI	versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte, in maniera continuativa, nel mese di settembre
PREVIDENZA	Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese di settembre INPS - Gestione Separata: Versamento del contributo del 24% - 31,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs.81/2015, nella misura del 24% - 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

20 - GIOVEDÌ	
VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA	Invio telematico dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel 3° trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
IVA LIQUIDAZIONE MOSS	Termine entro il quale effettuare la dichiarazione IVA riferita al 3° trimestre dei servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).

25 - MARTEDÌ	
INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI	Invio telematico degli elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti in ambito comunitario registrati o soggetti a registrazione relative al mese di settembre (soggetti mensili) e al 3° trimestre (soggetti trimestrali).
MOD. 730/2016 INTEGRATIVO	Termine per la consegna al CAF/professionista abilitato del mod.730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il 730/2016, intendono correggere errori: ▪ che non incidono sulla determinazione dell'imposta ▪ ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.

28 - VENERDÌ	
FORMAZIONE AGEVOLATA AUTOTRASPORTATORI	Termine per la presentazione telematica al MIT della domanda per la formazione agevolata da parte degli autotrasportatori.

31 - LUNEDÌ	
BENI A SOCI /FAMILIARI E FINANZIAMENTI/ CAPITALIZZAZIONI	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi ai beni d'impresa concessi in godimento a soci/familiari nel 2015, nonché dei dati relativi ai finanziamenti o capitalizzazioni effettuati all'impresa nel 2015.
E-MENS	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre. L'adempimento riguarda anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, autonomi occasionali, associati in partecipazione di solo lavoro.
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.
IVA CREDITO TRIMESTRALE	Invio telematico dell'istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
ACQUISTI DA SAN MARINO	Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a settembre. A tal fine va utilizzato il quadro SE del modello di comunicazione "polivalente".
ACCISE AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all'Agenzia Dogane dell'istanza relativa al 3° trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva $\geq 7,5$ t.
INVIO DATI AL STS SPESE SANITARIE / VETERINARIE	Termine per la richiesta delle credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria per l'invio dei dati delle spese sanitarie / veterinarie da parte dei nuovi soggetti interessati a tale adempimento (parafarmacie, psicologi, infermieri, ottici, veterinari, ecc).